



Segretario Generale

2014  
*Il Prefetto della Provincia di Cremona*

Prot. n. 31680 /2014 – Area II

**VISTA** la nota n. 78181, in data 2 luglio 2014, con la quale il Segretario Generale della Provincia di Cremona ha trasmesso la documentazione concernente le dimissioni rassegnate in data 1° luglio 2014 dal Presidente di quell'Ente, Dott. Massimiliano SALINI, a seguito della sua proclamazione a membro del Parlamento Europeo - rinnovato dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi lo scorso 25 maggio - nonché dell'accettazione della relativa carica;

**ATTESO** che alla data del 22 luglio 2014 non risultano pervenute comunicazioni da parte del Presidente della Provincia di Cremona, Dott. Massimiliano Salini, in merito ad una possibile revoca delle dimissioni presentate in data 1° luglio 2014;

**PRESO ATTO**, quindi, che sono scaduti i 20 (venti) giorni di cui all'art. 53, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( TUOEL), senza che il Presidente dell'Amministrazione provinciale abbia revocato le proprie dimissioni, e che, quindi, nella circostanza, ricorre la fattispecie indicata dal combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 141, comma 1, lett. b), n.2, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**RILEVATO**, tuttavia, che, in concreto, il quinquennio della consiliatura provinciale è terminato, per fine mandato, l'11 giugno 2014 e, conseguentemente, il consiglio provinciale, eletto nel 2009, ha cessato, per scadenza naturale, il proprio mandato e le sue funzioni sono state assunte dal Presidente della Provincia ai sensi del comma 82 dell'art. 1 della Legge 27 aprile 2014, n.56 e, pertanto, non può si può procedere al suo scioglimento;

**RITENUTO**, altresì, che, argomentando dal citato comma 82 dell'art.1 della Legge 56/14, così come sostituito nell'articolo dall'art. 23, comma 1,lett.f) del D.L. 24 giugno 2014, n.90, la giunta provinciale rimane in carica sia nel caso in cui sia il Presidente, che in quello in cui sia il Commissario a gestire provvisoriamente l'Ente sino all'elezione dei nuovi organi;



**CONSIDERATO**, inoltre, che occorre assicurare necessariamente alla Amministrazione provinciale di Cremona continuità amministrativa fino all'elezione dei nuovi organi ai sensi del comma 82 dell'art. 1 della Legge 56/14, così come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.L. 24 giugno 2014, n.90;

**RICHIAMATO** l'art. 19 – comma 4 – del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 recante il Testo Unico della legge comunale e provinciale - ( articolo di Legge da considerarsi tuttora in vigore , ai sensi dell'art. 273, comma 5, del TUOEL) - secondo il quale il Prefetto invia un Commissario per reggere temporaneamente l'Ente locale qualora lo stesso non possa, per qualsiasi ragione, funzionare;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare, l'art.273;

**VISTO** il Decreto – Legge 24 giugno 2014, n.90;





# Il Prefetto della Provincia di Cremona

Su conforme indicazione del Ministero dell'Interno,

## DECRETA

Per le motivazioni in premessa meglio specificate, il Dott. Gianluca Pinotti, già membro della Giunta provinciale in quanto Assessore all'Agricoltura, Caccia e Ambiente - è nominato Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione della Provincia di Cremona - a decorrere dal 22 luglio 2014 e fino all'insediamento dei nuovi organi - secondo le procedure previste nei commi da 58 a 65 e segg. della Legge 56/2014.

Al predetto Commissario sono conferiti, a titolo gratuito, i poteri spettanti al presidente ed al consiglio provinciale.

La giunta provinciale rimane in carica fino alle nuove elezioni, anch'essa a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal comma 82 della Legge 56/14, così come sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. f) del D.L. 24 giugno 2014, n.90.

Fino all'elezione dei nuovi organi, il Commissario e la Giunta provinciale esercitano le proprie funzioni, a titolo gratuito, per l'ordinaria amministrazione - comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione degli Enti Locali dall'art. 163, comma 2, del TUEOL - e per gli atti urgenti e indifferibili.

Il Segretario Generale della Provincia di Cremona provvederà alla notifica del presente provvedimento al Vicepresidente, nonché agli Assessori provinciali, facendo tenere alla Prefettura di Cremona copia delle rispettive relate.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica.

Cremona, 21 luglio 2014

IL PREFETTO  
(Pisciafuochi)  
*Pisciafuochi*

REPUBBLICA ITALIANA  
PREFETTURA U.T.G. DI CREMONA  
PER COPIA CONFORME



IL FUNZIONARIO AMM.VO

(M. Stellardi)

*M. Stellardi*

21 LUG. 2014

Conservato e mandato alle  
il Viceprefetto Agg.to  
B. Bortone  
*B. Bortone*